

REGOLAMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA URBANA

Indice

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Principi e profili istituzionali

Art.2 -Ambito di applicazione, esclusioni e definizioni

Art.3 - Attività e terapie assistite con animali

Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

Titolo II - Disposizioni generali

Art.5 - Atti o comportamenti lesivi

Art.6 - Detenzione di animali

Art.7 - Esposizione di animali

Art.8 - Divieto di accattonaggio con animali

Art.9 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

Art.10 - Accesso sui pubblici mezzi di trasporto

Art.11 - Esportazione di animali al seguito

Titolo III - Avvelenamenti di Animali

Art.12 - Divieti

Art.13 - Compiti del veterinario

Art.14 - Istituti zooprofilattici sperimentali

Art.15 - Compiti del Sindaco

Titolo IV - Circhi e mostre itineranti

Art.16 - Divieti

Art.17 - Requisiti minimi

Art.18 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura

Art.19 - Competenze del Comune

Art.20 - Registro

Art.21 - Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

Titolo V - Cani

Capo I - Gestione dell'animale

Art.22 - Detenzione cani

Art.23 - Conduzione cani

Art.23 bis - Percorsi formativi

Art.24 - Deiezioni

Art.25 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

Art.26 - Canile Municipale

Capo II - Aree di sgambatura

Art.27 - Aree di sgambatura

Art.28 - Competenze del Comune

Art.29 - Competenze dei Quartieri

Art.30 - Comitati di gestione

Art.31 - Iter procedurale e realizzazione dell'area sgambatura cani

Art.32 - Competenze del Comitato di gestione

Art.33 - Uso delle aree di sgambatura

Titolo VI - Gatti

Art.34 - Definizioni

Art.35 - Divieti

Art.36 - Registrazione

Art.37 - Diritti e doveri dei referenti delle colonie feline

Art.38 - Accesso per l'alimentazione e la cura

Art.39 - Sterilizzazioni

Art.40 - Spostamenti di colonie feline

Art.41 - Struttura comunale per gatti con abitudini domestiche

Art.42 - Altre strutture per gatti con abitudini domestiche

Titolo VII - Volatili

Art.43 - Detenzione di volatili in gabbie

Art.44 - Divieto di alimentazione dei colombi

Art.44 bis - Organizzazione di colombaie in periferia e luoghi di stazionamento dei colombi

Titolo VIII- Animali Acquatici

Art.45 - Detenzione in acquari

Titolo IX - Rettili e Anfibi

Art.46 - Detenzione di rettili e anfibi

Art.47 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e teche

Titolo X - Disposizioni Finali

Art.48 - Sanzioni

Art.49 - Proventi da irrogazione delle sanzioni

Art.50 - Vigilanza

Art.51 - Abrogazioni e incompatibilità

Normativa di riferimento

Indice degli allegati

Titolo I Principi generali

Art.1 Principi e profili istituzionali

1. Il Comune di Bologna rispetta e promuove, nell'ambito del presente regolamento, la fauna urbana sul proprio territorio, consapevole dell'importanza che tale presenza rappresenta per l'intera cittadinanza e per una valorizzazione ambientale e con il presente Regolamento definisce diritti e doveri ai fini di una corretta convivenza e tutela degli animali.
2. Promuove e disciplina la tutela ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali. Persegue l'obiettivo di attuare un corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, nel rispetto delle reciproche esigenze; regola inoltre la corretta convivenza dell'uomo e del suo animale, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi, all'interno del contesto urbano, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.
3. Condanna e, nell'ambito delle proprie competenze, persegue ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro abbandono.
4. Promuove iniziative dirette a incentivare il rispetto degli animali ed una maggiore fruibilità dei luoghi e locali pubblici da parte dei cittadini e dei loro animali.
5. Si impegna a promuovere attività ed iniziative di sensibilizzazione ed informazione sul rispetto e la tutela degli animali, sulla loro conoscenza e sui principi della corretta convivenza con gli stessi, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare verso i giovani e in ambito scolastico.
6. Inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art.2 Ambito di applicazione, esclusioni e definizioni

1. La disciplina del presente regolamento si applica a tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni.
2. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - a) alle attività economiche concernenti l'allevamento di animali da reddito;
 - b) alle attività di commercio ed allevamento degli animali da compagnia disciplinate dalla L.R.n.5/2005 "Norme in materia di benessere animale" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal presente regolamento;
 - c) alla attività venatoria o selezione e detenzione di volatili ad uso venatorio, se conforme alle norme vigenti in tale materia;
 - d) alle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si intende per:
Animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. In particolare sono compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità; compresi gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
4. Gli allegati al presente Regolamento sono parte integrante ed essenziale del medesimo.

Art.3 Attività e terapie assistite con animali

1. Il Comune di Bologna riconosce e promuove le attività e terapie assistite con gli animali, effettuate e supportate da persone con competenze e conoscenze, conseguite con adeguati percorsi formativi, nel rispetto del benessere degli animali coinvolti e delle loro attitudini.
2. Le prestazioni degli animali coinvolti non devono comportare per l'animale fatiche o stress fisici e/o psichici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti o sfruttamento.
3. E' vietata, nelle attività o terapie assistite con animali l'utilizzazione di cuccioli di animali domestici che non abbiano raggiunto il novantesimo giorno di vita e comunque non prima del raggiungimento della maturità sessuale e in ogni caso l'utilizzo di cuccioli di animali selvatici ed esotici. E' inoltre vietato l'impiego di animali selvatici o esotici, di animali anziani, di femmine gravide e di animali in condizioni patologiche, acute o croniche, dal punto di vista medico o comportamentale.
4. Gli animali impiegati, sono sottoposti a controlli periodici, da parte di un medico veterinario in collaborazione con l'addestratore, volti ad accertare il permanere delle condizioni di salute e di benessere richieste. Gli animali che manifestano segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi.
5. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati, escludendo espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari.

Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - Disposizioni generali

Art.5 Atti o comportamenti lesivi

1. E' vietato a chiunque mettere in atto comportamenti attivi od omissivi che possano nuocere o ledere il benessere degli animali. Quali ad esempio:
 - a) porre in essere atti lesivi dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
 - b) trasportare animali, in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; fatte salve le disposizioni previste dalla normativa specifica vigente, i contenitori devono essere tali da consentire agli animali la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e girarsi, detti contenitori devono essere dotati di abbeveratoi. E' vietato trasportare animali ammassati gli uni sugli altri, in carrelli chiusi, privi della necessaria areazione e luce, in bauli portabagagli non comunicanti con l'abitacolo;
 - c) abbandonare qualunque animale sul territorio comunale, si specifica che è vietato abbandonare animali, in particolare se appartenenti a specie alloctone, in luoghi pubblici quali giardini,

parchi, stagni o specchi d'acqua presenti sul territorio comunale, l'obiettivo è sia evitare sofferenza agli animali sia tutelare l'ecosistema rispetto all'introduzione di specie alloctone;

- d) utilizzare o far indossare agli animali collari elettrici, radiocomandati a strozzo o dotati di altri congegni o strumenti atti a procurare negli animali disagio, paura o sofferenza e a provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;
- e) addestrare animali al fine di esaltare l'aggressività o la potenziale pericolosità e attuare qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali, all'utilizzo di mezzi dolorosi;
- f) sottoporre cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della Legge n.376/2000;
- g) porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle autorità competenti e referenti, o loro incaricati, delle colonie feline nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
- h) detenere animali in spazi ristretti o angusti, poveri di stimoli, che non permettano lo svolgimento di movimenti in successione tipici della specie, salvo per temporanee esigenze sanitarie o per gravi e temporanee necessità, detenere animali in spazi privi dell'acqua o del cibo necessario e comunque detenerli in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche;
- i) tenere animali costantemente in box esterni in lamiera, non coibentati;
- j) tenere animali, in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche della specie, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva esposizione al sole, scarsa o eccessiva temperatura o eccessivo rumore;
- k) tenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente;
- l) nel caso di ricovero di animali su terrazze o balconi, essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo ed acqua da bere; nel caso non ci sia il riparo all'esterno in cane deve poter accedere all'interno dell'abitazione. Le deiezioni dell'animale devono essere asportate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo;
- m) tenere animali all'interno di qualsiasi mezzo di trasporto esposto al sole, privi di acqua, nei periodi caratterizzati da temperature elevate. In ogni caso è vietato tenerli all'interno di tali mezzi con finestrini chiusi, quindi in assenza di un adeguato circolo d'aria ed in tutti i casi in cui non sussistano le necessarie condizioni di benessere;
- n) vietato produrre sofferenze non necessarie agli animali quali aragoste, astici ed altri crostacei, durante la commercializzazione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica;
- o) condurre animali al guinzaglio con biciclette o moto;
- p) non segnalare l'investimento di un animale, sul territorio comunale, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- q) è vietato l'utilizzo di gabbie trappola su tutto il territorio del Comune di Bologna, ad eccezione di casi specifici autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- r) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- s) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche a comportamenti innaturali per la specie;
- t) non garantire agli animali detenuti l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario;
- u) mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche

ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- v) utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
- w) allevare animali al fine di ottenere pellicce;
- x) colorare artificialmente il corpo o pelo dell'animale e comunque detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente;
- y) alimentare le specie presenti nei laghetti del territorio comunale.

Art.6 Detenzione di animali

1. Nei centri abitati, come definiti dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), è consentito tenere unicamente "animali da compagnia", così come definiti dall'art.2 del presente Regolamento, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali gli animali da pet therapy, da riabilitazione nonché quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo, e quelli ospitati temporaneamente presso centri di recupero della fauna selvatica, e inoltre quelli in uso all'Esercito, alle Forze di Polizia, agli altri Corpi armati dello Stato, alla Protezione Civile, comunque impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.

2. Qualora gli animali impiegati per le finalità di cui al comma 1 siano appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile, ecc.) la loro detenzione dovrà essere autorizzata dal Comune previo parere della Azienda USL; dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Comune, previo parere della Azienda USL, la detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative.

3. Alle strutture in cui sono svolte le attività di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dettate dal Comune volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili, le norme previste per l'allevamento e la detenzione della specie animale impiegata. Gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet-therapy) non devono essere macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi, o di loro parti, per scopi zootecnici.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono motivatamente derogare alle disposizioni di cui all'articolo 296 comma 2, del Regolamento di Igiene del Comune di Bologna, fissando le condizioni ed i comportamenti da adottarsi nella situazione specifica, con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento delle deiezioni con mezzi idonei, atti a evitare il disagio causato da odore e presenza di insetti.

5. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.

6. La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.

7. I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, devono assicurare la salute ed il benessere psico-fisico degli animali detenuti, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche della specie di appartenenza.

8. I detentori, a qualsiasi titolo, devono tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie, assicurando loro le necessarie cure medico veterinarie.

9. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.

10. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di riparo e almeno acqua a disposizione, che deve essere cambiata giornalmente.

Art.7 Esposizione di animali

1. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali, l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. Il trasporto degli animali acquistati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.5 comma 1 lettera b).
2. In qualsiasi attività commerciale, non di settore, è vietata l'esposizione di qualsiasi animale vivo all'interno del locale, salvo acquari.
3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.

Art.8 Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:
 1. cuccioli, anche se presente la madre, di età inferiore a 5 mesi;
 - b) animali in evidente stato di gravidanza;
 - c) animali in condizioni di sofferenza fisica, debilitati e/o malati.

Art.9 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' vietato a chiunque sul territorio comunale, offrire, cedere o regalare animali, sia cuccioli che adulti, in qualità di premio, vincita oppure omaggio in giochi presenti nei Luna Park, o comunque in sagre, fiere e in qualsiasi altro tipo di manifestazione o evento, nonché offrirli in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.
3. E' vietato utilizzare ed esporre animali a titolo di richiamo ed attrazione in locali e luoghi pubblici, salvo acquari.

Art.10 Accesso sui pubblici mezzi di trasporto

1. All'interno degli autobus in servizio urbano, suburbano ed extraurbano, possono accedere tutti gli animali da compagnia, con le modalità previste nei commi successivi.
2. Posso accedere i cani:
 - a) di piccola taglia, muniti di guinzaglio e museruola, tenuti in braccio o in apposite gabbie o contenitori protetti delle dimensioni massime di cm 50x30x30;
 - b) di taglia maggiore con guinzaglio e museruola.
3. Gli altri animali da compagnia possono viaggiare sui pubblici mezzi di trasporto se trasportati all'interno di appositi contenitori, tenendo conto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.
4. In caso di notevole affollamento del mezzo il personale ispettivo può limitare l'accesso agli animali.
5. Gli animali non devono ingombrare gli accessi di salita e discesa.
6. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve avere cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo stesso.
7. I cani guida che accompagnano i passeggeri non vedenti possono sempre accedere ai mezzi pubblici, ai sensi della Legge n.37/74, modificata dalla Legge n.60/06.
8. Ogni passeggero può accompagnare un solo animale.

Art.11 Esportazione di animali al seguito

1. L'esportazione di animali al seguito del viaggiatore è consentita qualora siano soddisfatte le norme previste dall'art. 59 del D.P.R. n. 320/54, dal D.M. 10 aprile 1996 e dal Regolamento Comunità Europea n. 998 del 26 maggio 2003, che introduce il passaporto per cani, gatti e furetti, oltre che le condizioni zoosanitarie stabilite dai Paesi importatori.

Titolo III – Avvelenamenti di animali

Art.12 Divieti

1. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.

3. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare alle autorità competenti, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali , ecc.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art.13 Compiti del veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 14 Istituti Zooprofilattici Sperimentali

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.

2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

Art. 15 Compiti del sindaco

1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art.13, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art.12, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.

3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' art.12, provvede, in particolare, ad individuare le modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.

Titolo IV – Circhi e mostre itineranti

Art. 16 - Divieti

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.

2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l' idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.

Art. 17 - Requisiti minimi

1. A parziale deroga di quanto stabilito nell'art.16 comma 1, è consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi aventi al seguito animali che appartengono alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate *infra* e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:

a) Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).

b) Zebre: Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali.

c) Bisonti, bufali ed altri bovidi / struzzi e altri ratiti: Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. di per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

d) Rettili: Ferme l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari /terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.

2. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

3. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 *bis* ss. del codice penale.

4. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

5. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

6. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Art. 18 Divieto di esibizione al di fuori della struttura.

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Art. 19 Competenze del Comune.

1. Fermo quanto previsto agli articoli 16 e 17 che precedono, è fatto comunque obbligo ai circhi che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendarsi sul territorio di consegnare al Comune, contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione di area pubblica per l'insediamento della struttura, scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita al Comune che ne trasmette copia all'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione suddetta. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- b) estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
- c) nominativo del veterinario di riferimento, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali;
- d) elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- e) dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- g) planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
- h) elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;
- i) piano di emergenza in caso di fuga;
- j) dichiarazione di adeguatezza delle strutture rispetto a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 647/07 di attuazione della Legge Regionale n. 5/2005;
- k) dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;
- l) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- m) autorizzazione prefettizia.

2. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.

Art. 20 Registro

1. Oltre alla documentazione di cui all'articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

2. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Art. 21 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere animale ed alla sanità animale, il rispetto delle indicazioni tecniche di cui alla Legge Regionale n. 5/2005 e alla relativa Delibera Regionale di attuazione n. 647/2007 ed esprime parere formale necessario per l'adozione dell'autorizzazione amministrativa.

Titolo V - Cani

Capo I - Gestione dell'animale

Art.22 Detenzione cani

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario, e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina entro 30 giorni.
2. Chiunque detenga, anche temporaneamente, uno o più cani deve provvedere al loro mantenimento e alla pulizia giornaliera delle aree private, dove vengono custoditi.
3. I recinti per la custodia dei cani hanno una superficie non inferiore a nove metri quadrati per un singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto e per un numero massimo di 4 cani. Deve essere comunque garantita una uscita giornaliera per la sgambatura. Per quanto riguarda i canili municipali e le strutture di ricovero previste dalle normative in materia di prevenzione del randagismo, si deve fare riferimento alla normativa specifica di cui alla Legge n. 281/1991 e alla L.R. Emilia Romagna n. 27/2000.
4. I cani detenuti all'esterno devono avere a disposizione un ricovero coibentato, con tetto impermeabile e rialzato dal suolo di almeno 10 cm, chiuso su almeno tre lati, oltre il tetto ove il cane possa proteggersi dalle intemperie e dal sole, e che gli permetta di sdraiarsi e di alzarsi in stazione quadrupedale; inoltre la cuccia non dovrà essere posta in ambienti con ristagni d'acqua o in ambiente nocivo alla salute dell'animale. Dove non c'è un ulteriore riparo naturale o artificiale, deve essere inoltre presente una tettoia con funzione di riparo. Devono avere a disposizione dell'acqua, che deve essere cambiata giornalmente.
5. I cani non possono essere tenuti costantemente legati ad una catena; per i periodi di tempo in cui sono tenuti a catena, questa deve essere di lunghezza non inferiore a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena è scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità. Ai cani deve essere sempre lasciata a disposizione dell'acqua, che deve essere cambiata giornalmente.
6. I proprietari di cani o detentori devono provvedere a dare adeguata segnalazione della presenza di cani all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche. Inoltre le recinzioni delle proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree pubbliche, devono essere costruite o installate in modo tale da non permettere all'animale di scavalcarle od oltrepassarle, anche solo con il muso, per evitare di recare danno a terzi.
7. Quando si viene in possesso di un cane è necessario assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore; inoltre è necessario assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art.23 Conduzione cani

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, se non hanno il guinzaglio devono avere idonea museruola.
2. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici.
3. Nei locali pubblici, uffici pubblici e pubblici esercizi, i cani possono accedere, purché condotti dai proprietari o detentori con guinzaglio e museruola. E' facoltà del gestore o proprietario del pubblico esercizio vietarne l'accesso, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.
4. I cani possono avere accesso, con guinzaglio e museruola, nelle gallerie dei centri commerciali.

5. E' vietato l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei supermercati.
6. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista un'area dedicata agli avventori accompagnati dal loro cane. Negli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande solo al banco, senza area di seduta, i cani possono accedere, con guinzaglio e museruola.
7. Negli esercizi pubblici previsti al comma precedente, i cani possono sempre accedere nell'area di seduta esterna, se presente.
8. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi, di cui ai commi 8 e 9, vietarne l'accesso, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.
9. Il gestore o proprietario dell'esercizio deve avere cura che le predette prescrizioni siano rispettate.
10. I cani guida che accompagnano persone non vedenti e non udenti, possono sempre entrare nei locali pubblici, uffici pubblici ed esercizi commerciali.
11. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.
12. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo. Il Comune accorda il consenso previo parere favorevole dell'Azienda USL.

Art.23 bis Percorsi formativi

1. Vengono istituiti percorsi formativi, sulla base di criteri e linee guida di programmazione stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i proprietari di cani con il rilascio di specifica attestazione denominata "patentino". Tali corsi sono organizzati da parte del Comune congiuntamente con l'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con l'Ordine Provinciale dei medici veterinari, la Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di Protezione degli Animali.
2. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
3. Il comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'Azienda USL, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art.24 Deiezioni

1. I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici, zone verdi ecc., devono provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni dei loro animali, alla pulizia dei luoghi imbrattati ed al corretto smaltimento delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, le cui deiezioni saranno eliminate dal servizio di pulizia del suolo pubblico.

Art.25 Caudotomia, Conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - a) recisione delle corde vocali
 - b) taglio delle orecchie

- c) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art.26 Canile Municipale

1. Il ricovero e la custodia di cani randagi e vaganti sul territorio comunale, di cani per i quali la normativa vigente in materia prescrive l'obbligo di custodia, sono assicurati dal Comune di Bologna attraverso apposita struttura di ricovero. Tale materia è disciplinata dal Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del canile/gattile e per la disciplina dei servizi correlati.

Capo II – Aree di sgambatura

Art.27 Aree di sgambatura

1. Nelle aree verdi, giardini e parchi pubblici è opportuno, se sussistono i requisiti tecnici prescritti, che vengano individuate aree apposite per la sgambatura dei cani. Tali aree sono individuate, allestite ed attrezzate ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale n.27/2000.
2. Nelle aree attrezzate i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio o museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.

Art.28 Competenze del Comune

1. Al Comune, come previsto dall'art. 3 dell'Allegato 1, compete in particolare:
- a) l'allestimento dell'area compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 2;
- b) la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'area, relativa alle componenti vegetali e agli arredi della stessa, come previsto dalla art.3 dell'Allegato 1.

Art.29 Competenze dei Quartieri

1. Il Quartiere competente territorialmente è parte attiva nella stipula e nella gestione della convenzione e si avvale della convenzione tipo, di cui all'Allegato 1, che stipulerà con i Comitati di Gestione, per la tutela e l'affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani.
2. Il Quartiere, su richiesta del Comitato di Gestione di cui all'art.30, propone l'area destinata alla sgambatura cani, agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali, che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità.
3. La richiesta del Comitato di Gestione è sottoposta anche a verifica economica di fattibilità, che può essere espressa direttamente dal Quartiere o, in subordine, dall'ufficio competente per il verde pubblico.
4. Il Quartiere competente sottoscrive la convenzione con il Comitato di Gestione per l'uso e la conduzione dell'area, trasmettendone copia agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali.
5. Il Quartiere si fa carico della gestione dei rapporti continuativi con il Comitato di Gestione.

6. Nel caso di recesso dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Quartiere, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiara decaduta la necessità della presenza di tale area e ne richiede la rimozione.

7. Il Quartiere di competenza vigila sul buon andamento della gestione dell'area di sgambatura e si riserva la facoltà di richiedere al Comitato di Gestione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

8. Qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale, segnalati dall'Azienda USL, o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, il Quartiere, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione stipulata con il Comitato di Gestione.

Art.30 Comitati di Gestione

1. I Comitati di Gestione in oggetto sono costituiti da proprietari di cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di questi ultimi attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art.31 Iter procedurale e realizzazione dell'area sgambatura cani

1. La procedura da seguire per la realizzazione dell'area di sgambatura è definita nell'Allegato 2.

2. Le aree di sgambatura cani devono essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all'Allegato 3; sono fatti salvi i requisiti presenti nelle aree di sgambatura già realizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzando comunque la messa in opera della recinzione ove mancante.

3. I competenti uffici tecnici comunali si riservano la facoltà di valutare, anche in presenza dei suddetti requisiti tecnici, particolari situazioni critiche igienico sanitarie e di sicurezza o aspetti paesaggistici e storico monumentali o altre particolari condizioni che sconsigliano la realizzazione dell'area nella sede proposta. Inoltre gli uffici suddetti, in accordo tra loro, si riservano la facoltà di derogare al requisito della superficie minima, come previsto al punto 1 dell'Allegato 3, esclusivamente per particolari situazioni ed esigenze territoriali, al fine di soddisfare la necessità di aumentare la presenza, sul territorio comunale, di aree destinate specificatamente ai cani.

Art.32 Competenze del Comitato di Gestione

1. E' fatto divieto al Comitato di Gestione ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale nonché di operare modifiche strutturali, salva espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti.

2. Il Comitato di Gestione è tenuto a segnalare al Quartiere di competenza ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico-sanitario (siringhe e materiali infetti).

3. Il Comitato di Gestione è sempre e comunque tenuto a consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

4. E' sempre a carico del Comitato di Gestione la pulizia da rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani ed ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

Art.33 Uso delle aree di sgambatura

1. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve comunque essere munito di museruola.
2. I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
3. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
4. Le aree di sgambatura sono aree pubbliche; l'accesso deve essere garantito anche ai proprietari e conduttori di cani non appartenenti al Comitato di Gestione.
5. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Titolo VI – Gatti

Art.34 Definizioni

1. I gatti liberi vivono nel territorio in colonie feline; tali colonie vengono registrate presso l'Ufficio Diritti Animali da un referente della colonia.
2. Si intende per "gatto libero", un gatto che vive in libertà su una parte di territorio, solitamente insieme ad altri gatti, ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
3. Si intende per "colonia felina" una colonia di gatti in stato di libertà, composta da uno o più gatti, che frequentano stabilmente ed abitualmente il medesimo luogo;
4. Si intende per "habitat di colonia felina", ai sensi dell'art.29 della L.R. 27/2000, qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
5. Si intende per "registrazione" della colonia la comunicazione al Comune da parte del referente della presenza di una colonia, con indicazione del numero di gatti, sul territorio comunale e del sito in cui si trovano;
6. Si intende per "referente" di colonia felina censita, il volontario di riferimento per il Comune, che si occupa anche in collaborazione con altri volontari, della cura e dell'alimentazione dei gatti liberi;
7. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio dei gatti, in accordo con i competenti uffici comunali e il Servizio Veterinario dell'Azienda USL; nelle zone di proprietà privata deve essere chiesto il consenso del proprietario o in accordo con i condomini.

Art.35 Divieti

1. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungolazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

Art.36 Registrazione

1. Le colonie feline esistenti sul territorio comunale sono registrate presso l'Ufficio Diritti Animali del Comune; contestualmente viene indicato il referente che deve comunicare al succitato ufficio ogni variazione relativa ai dati registrati della propria colonia.
2. Nei casi di registrazione di nuova colonia felina il censimento sarà effettuato con un sopralluogo di verifica da parte dell'Ufficio Diritti Animali e per l'aspetto igienico-sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

3. L'Ufficio Diritti Animali e il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettuano inoltre sopralluoghi nelle colonie, nell'ambito della programmazione delle proprie attività e in caso di segnalazione di problematiche specifiche da parte dei referenti delle colonie.

Art.37 Diritti e doveri dei referenti delle colonie feline

1. Il Comune riconosce l'importanza e il merito dell'attività svolta dai cittadini, che si adoperano volontariamente per la cura e il sostentamento delle colonie feline.
2. Provvede a rilasciare ai referenti di colonie feline censite apposito tesserino di riconoscimento.
3. Il referente della colonia si impegna a gestirla in modo trasparente, attraverso la tenuta di un apposito diario con le registrazioni e annotazioni sanitarie dei gatti, nel rispetto della normativa vigente ed inoltre favorisce controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati.
4. Il referente può recedere in ogni momento dal proprio ruolo, comunicandolo per iscritto all'Ufficio Diritti Animali, proponendo eventualmente relativa sostituzione che sarà validata dallo stesso ufficio.
5. Il Comune può ritirare al referente il tesserino di riconoscimento nel caso in cui tenga un comportamento in contrasto con la normativa vigente in materia.

Art.38 Accesso per l'alimentazione e la cura

1. I volontari che si occupano di colonie feline censite possono accedere alle aree pubbliche, al fine di alimentare e curare i gatti, in accordo con l'Ufficio Diritti Animali e il Servizio Veterinario Ausl.
2. L'accesso nelle zone o aree di proprietà privata, ai fini dell'alimentazione e della cura, è subordinato al consenso del proprietario o in accordo con i condomini.
3. I referenti di tali colonie provvedono al mantenimento di condizioni sanitarie e igieniche idonee al benessere degli animali e tali da non arrecare disturbo ai cittadini, anche provvedendo allo smaltimento dei residui alimentari e dei contenitori per l'alimentazione.

Art.39 Sterilizzazioni

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettua la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi di colonie registrate. I referenti delle colonie feline favoriscono il contenimento delle nascite, avvalendosi del servizio suddetto e provvedendo alla cattura dei gatti liberi. I gatti sterilizzati, ai sensi della Legge Regionale n.27/2000, sono identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro e sono reintrodotti nella colonia di provenienza.

Art.40 Spostamenti di colonie feline

1. I gatti di colonie feline non possono essere allontanati dal loro habitat. Eventuali spostamenti dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Diritti Animali, a seguito di parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e saranno previsti esclusivamente nel caso sussistano motivazioni valide e comprovate per la salute degli animali o l'incolumità degli stessi.
2. I soggetti pubblici e/o privati interessati da opere edili e/o di ristrutturazione di carattere pubblico e/o privato, nel caso tali interventi coinvolgano siti in cui siano presenti colonie feline, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Diritti Animali e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, al fine di prevedere una collocazione alternativa idonea, temporanea o permanente, prima dell'inizio dei lavori.
3. Tale spostamento dovrà essere effettuato in una zona adiacente ed esterna al cantiere; al termine dei lavori dovrà essere ricollocata possibilmente, nell'area originaria o in siti immediatamente adiacenti.

Art.41 Struttura comunale per gatti con accertate abitudini domestiche

1. Il gattile comunale è destinato ai gatti i cui proprietari hanno effettuato dichiarazione di rinuncia di proprietà presso il Comune, fermo restando l'impegno dell'Ufficio Anagrafe Canina a promuovere il senso di responsabilità nei proprietari di animali che porti a rinunciare ad essi solo

per gravi motivi; la struttura è destinata anche ai gatti ritrovati e presumibilmente smarriti o abbandonati, pertanto con esclusione dei gatti liberi di colonia felina; inoltre accoglie, per il ricovero temporaneo, i gatti catturati ai sensi dell'art.29 della L.R. n.27/2000.

Art.42 Altre strutture per gatti con accertate abitudini domestiche

1. La Legge Regionale n.27/2000 prevede le strutture di ricovero e custodia per gatti con abitudini domestiche e le colonie feline.
2. Il presente articolo disciplina altre strutture che sono sorte eccezionalmente per rispondere ad esigenze del territorio e che evidenziano un bisogno cui è necessario rispondere attraverso strategie future; tali realtà, sono delimitate da recinzione che non permette ai gatti di accedere al territorio circostante.
3. Le strutture esistenti devono prevedere i seguenti requisiti strutturali:
 - a) area attrezzata per il ricovero protetto dotata di struttura riparata e coperta;
 - b) area attrezzata per il ricovero di prima accoglienza dotata di struttura riparata e coperta;
 - c) area per cuccioli;
 - d) area attrezzata per gatti in osservazione sanitaria;
 - e) recinzione esterna;
 - f) area verde adeguata al numero degli animali ospitati e parzialmente ombreggiata; in questa area il gatto dovrà trovare tutti quegli accessori che gli consentono di manifestare i comportamenti naturali: arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi, giocare, ecc; all'U.I. Interventi per il Verde resta in capo solo la manutenzione una tantum e all'occorrenza sulle sole alberature, lasciando ai referenti la cura degli strati erbacei e arbustivi presenti;
 - g) utenze indispensabili: luce, approvvigionamento acqua.
4. Nel caso si utilizzino alimenti deperibili i referenti di tali strutture devono prevedere la presenza di attrezzature per l'adeguata conservazione degli stessi.
5. Le strutture di cui al presente articolo devono prevedere i seguenti requisiti gestionali:
 1. responsabile (persona fisica o giuridica);
 2. assistenza veterinaria di riferimento (responsabile sanitario);
 3. registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Sul registro, aggiornato ad ogni movimentazione, debbono essere indicate data e origine dell'ingresso e data e destinazione dell'uscita (reinsediamento sul territorio, adozione, decesso), a cura del gestore.
6. Su richiesta motivata del referente della struttura, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, l'U. O. Tutela e Diritti degli Animali può consentire deroghe ai requisiti sopraindicati, fatto salvo il benessere degli animali.
7. Compatibilmente con le esigenze della struttura e la disponibilità dei volontari, deve essere prevista un'apertura al pubblico settimanale, segnalata in loco.
8. Tali strutture sono soggette a controllo degli organi addetti alla vigilanza igienico-sanitaria, per verificare le rispondenze ed il mantenimento del benessere degli animali.

Titolo VII - Volatili

Art.43 Detenzione di volatili in gabbie

1. Le voliere per la detenzione di uccelli, salvo il caso di detenzione temporanea per esigenze sanitarie o viaggio al seguito di proprietario, devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande, auspicando che il proprietario o detentore scelga una misura della voliera che arrivi a 5 volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;

- b) per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
3. Gli accessori utilizzati nelle voliere non devono risultare dannosi alla salute degli animali in esse detenuti.
4. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' fatto assoluto divieto di:
- a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune, che risponderà previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
 - h) esporre in luoghi pubblici o manifestazioni pubbliche volatili selvatici.
6. Il comma 4 del presente articolo non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.
7. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili devono essere tenuti almeno in coppia, nel rispetto della categoria etologica, esclusi i soggetti che hanno subito imprinting diverso.

Art.44 Divieto di alimentazione dei colombi

1. È vietato alimentare piccioni nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.
2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi.
3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

Art. 44 bis Organizzazione di colombaie in periferia e luoghi di stazionamento dei colombi

1. possono essere alimentati i colombi nelle zone consentite dall'amministrazione e dalle persone integrate nel progetto di controllo sulla specie (Colombaie artificiali). Progetto che ha per scopo:
 - a) monitorare lo stato di salute della colonia (disinfettare i ricoveri, disinfestare gli individui parassitati);
 - b) distribuzione di mangimi e integratori;

- c) asportazione di uova esercitando un controllo numerico sulla colonia.
2. Vengono identificate aree (spazi verdi alberati urbani) dove promuovere progetti rivolti alla conoscenza delle molte specie aviarie presenti permettendo, alle associazioni di settore, lo studio sulle problematiche e le dinamiche delle popolazioni.

Titolo VIII - Animali acquatici

Art.45 Detenzione in acquari

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IX – Rettili e Anfibi

Art. 46 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e teche

1. Acquari e terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
2. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
3. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.
4. I contenitori devono presentare un sistema di aerazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 300 % della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 70 % della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 500 % della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore). La

larghezza dei contenitori deve essere almeno la metà delle misure sopra elencate. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo), per le altre specie a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).

6. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibie devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

7. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

8. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diverse nello stesso contenitore.

Titolo X – Disposizioni finali

Art. 48 Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente in materia, comportano il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) la violazione degli articoli 24, 38 comma 3 e 44 da 25,00 a 150,00 Euro;
- b) la violazione degli articoli 6, 7, 9,22 comma 6, 23, 25, 27 comma 2, 35, 43, 45, 46 e 47 da 50,00 a 300,00 Euro;
- c) la violazione degli articoli 5, 8, 12, 22 commi 2, 3 ,4 e 5 da 75,00 a 450,00 Euro;
- d) la violazione degli articoli 16, 17 e 18 da €. 350,00 a €. 500,00.

2. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La violazione dell'art.8 comporta, altresì, ai sensi dell'art.20 della Legge n.689/1981, la confisca amministrativa degli animali, mentre la violazione degli artt.16, 17 e 18 può comportare, altresì, sempre ai sensi della medesima, la confisca amministrativa degli animali.

4. In caso di violazione degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Regolamento il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ovvero, nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa. In ogni caso, per le dichiarazioni mendaci si procederà a norma di legge.

Art. 49 - Proventi da irrogazione delle sanzioni

1. Almeno la metà dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.

Art.50 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare le norme del presente Regolamento, per quanto di loro competenza, il Corpo di Polizia Municipale, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e relativamente al Titolo III del presente regolamento, il Corpo Forestale dello Stato. Sono incaricate della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, in quanto relativo alla protezione degli animali, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla L.R. n.23/89, aventi la qualifica di guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi.

Art. 51 - Abrogazioni e incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 271, 272, 273, 274, 275 e 276 Sezione II – Capo VII (Igiene della Convivenza Uomo-Animale) del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente del Comune di Bologna, approvate con Deliberazione Odg.n.101, P.G.n.39451/2002, e modificate con Deliberazione Odg.n.101/2005, P.G.n.87424/2005, Odg.n.3/2007, PG.n.267996/2006 e O.d.g. n. 103/2008, PG n. 177421/08 sono abrogate dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Le disposizioni della Decisione di Massima di Giunta del 23.02.2004, P.G. n.38354, sono aggiornate dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Tutte le disposizioni contenute in regolamenti del Comune di Bologna incompatibili con le norme del presente regolamento sono abrogate.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione P.G.n. 59589/2009.

Norme di Riferimento

Artt. 823 e 826 del C.C.

DPR 31/03/1979 Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria

Legge 189/2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

Legge 281/1991

Ordinanza ministeriale 27/08/2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani GU 213 del 10/9/2004 e succ. modifiche

Legge Regionale 27/2000 Randagismo e animali d'affezione

Legge Regionale 5/2005 Tutela e benessere degli animali

Legge 157/1992 Tutela della fauna selvatica omeoterma

Legge Regionale 8/1994 Tutela della fauna selvatica omeoterma

Legge 150/1992 Animali esotici e C.I.T.E.S.

Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna” e Delibera della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 “Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005”

Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche. Delibera di Giunta Regionale n.2966/2001

Regolamento di Tutela della Fauna Urbana

INDICE DEGLI ALLEGATI:

1. Schema di convenzione tipo con il Comitato di Gestione formato dai proprietari di cani per l'affidamento e la tutela delle aree destinate alla sgambatura dei cani.
2. Iter procedurale per la realizzazione di aree per la sgambatura dei cani.
3. Requisiti tecnici per la realizzazione dell'opera.
4. Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito di circhi o mostre itineranti

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON IL COMITATO DI GESTIONE FORMATO DAI PROPRIETARI DI CANI PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALLA SGAMBATURA DEI CANI. (Capo II - Regolamento di Tutela della Fauna Urbana)

TRA

Il Comune di Bologna, Quartiere rappresentato dal
Direttore

E

Il Comitato di Gestione rappresentato da
in qualità di

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Bologna istituisce un'area pubblica di proprietà comunale destinata alla sgambatura dei cani, ubicata in, a Bologna, all'interno dell'area denominata, codice patrimoniale, di cui all'allegata planimetria facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a mq

ART. 2

Con la presente convenzione il Comune di Bologna procede all'affidamento a titolo gratuito al Comitato di Gestione, rappresentante cittadini proprietari di cani - d'ora in poi chiamato contraente - delle attività di cura e tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata alla sgambatura dei cani, di cui all'art. 1, secondo le modalità indicate negli artt. seguenti.

ART. 3

Oneri del Comune.

È a carico del Comune di Bologna l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa.

Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi già previsti nel Global Service, e ogni altra opera di mantenimento ad esclusione di quanto previsto dall'art. 4.

ART. 4

Oneri del contraente.

È sempre e comunque a carico del contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli escrementi dei cani, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

Il Comitato assicura l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte del Comitato stesso.

ART. 5

Il Quartiere, vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 6

È vietato al contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Quartiere.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambatura, aderenti o meno al Comitato di Gestione, dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, sia per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, sia con particolare riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le altre aree pubbliche, alla raccolta immediata degli escrementi e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART. 8

Il contraente dovrà segnalare al Comune di Bologna, Quartiere, Ufficio, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

Al contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.

ART. 9

Gli iscritti al Comitato di Gestione devono avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 10

Il contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 11

La presente convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, e può essere rinnovata, per una durata massima di anni due ad ogni rinnovo, dal Quartiere previa verifica, ad ogni scadenza, dell'andamento della gestione.

ART. 12

L'Amministrazione Comunale, Quartiere, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla A.U.S.L. o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

Qualora il contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Allegato 2

ITER PROCEDURALE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE PER LA SGAMBATURA DEI CANI (Capo II - Regolamento di Tutela della Fauna Urbana)

- 1) La richiesta di un'area cani è presentata da un Comitato di Gestione formato da un gruppo di firmatari proprietari di cani. Il Comitato di Gestione designa un referente quale portavoce e rappresentante del Comitato stesso; tale referente deve obbligatoriamente essere residente a Bologna e reperibile, per consentire regolari rapporti, anche epistolari, con i competenti uffici comunali.
- 2) La suddetta richiesta, con allegata planimetria in scala 1:200 in triplice copia che evidenzia la zona interessata e nello specifico l'area destinata alla sgambatura, è trasmessa al Sindaco e quindi indirizzata al Protocollo Generale del Comune, che dovrà farla pervenire al Direttore di Quartiere competente territorialmente quale responsabile del procedimento, oltre che agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali, che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità o meno.
- 3) La richiesta è sottoposta anche a verifica tecnico-economica di fattibilità, che può essere espressa direttamente dal Quartiere o, in subordine, dall'Ufficio competente relativamente al verde pubblico.
- 4) L'Ufficio competente relativamente al verde pubblico provvede: ad allestire l'area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa; alla manutenzione straordinaria, compresa la potatura delle piante, la messa a dimora di nuove piante; alla manutenzione ordinaria secondo il calendario degli interventi già previsti nel contratto di "Global Service"; a ogni altra opera di mantenimento.
- 5) Prima della consegna dell'area al Comitato di Gestione, lo stesso, nella persona del referente designato, sottoscrive specifica convenzione con il Quartiere per l'uso e la conduzione dell'area. Copia della convenzione è trasmessa agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali; l'ubicazione della nuova area è comunicata alla Redazione URP.
- 6) Il referente individuato assicura i collegamenti funzionali fra i competenti uffici del Comune e il Comitato di Gestione; i proprietari di cani componenti il Comitato assicurano la regolare iscrizione dei loro cani all'anagrafe canina.
- 7) Nel caso di recessione dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Quartiere, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiara decaduta la necessità della presenza di tale area e ne richiede la rimozione.

SCHEMA DELLE PROCEDURE

COMITATO: richiede area

+

+

QUARTIERE: propone area agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e sulla tutela degli animali

+

+

UFFICIO COMPETENTE VERDE PUBBLICO: d'intesa con ufficio competente sulla tutela degli animali valuta compatibilità, progetta, finanzia e realizza

+

+

+

QUARTIERE: sottoscrive convenzione con Comitato trasmettendone copia agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e sulla tutela degli animali

+

+

Ufficio Competente sulla tutela degli animali: d'intesa con Ufficio competente sul Verde Pubblico gestisce la vigilanza avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale e dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL.

Allegato 3

REQUISITI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (Capo II)

Al fine di garantire omogeneità tra le varie aree, si elencano di seguito i requisiti necessari per la loro realizzazione:

1. Superficie minima dell'area mq. 600.
2. Distanza minima dalle proprietà confinanti e da esercizi commerciali ml. 40; possibile deroga con distanza non inferiore a ml. 20 quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) area di sgambatura confinante con zona acustica di classe IV, V, VI;
oppure
 - b) vani dell'edificio più prossimo, sulla facciata prospiciente l'area di sgambatura, non destinati a uso abitativo oppure con attività secondaria senza permanenza di persone nelle funzioni terziaria, produttiva, ricettiva (servizio igienico, ripostiglio, archivio, magazzino o deposito, retro di negozio, spogliatoio, ecc...).
3. Recinzione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 27/2000, con rete metallica plastificata verde di altezza non inferiore a m. 1,80 su paletti in ferro zincati e verniciati verdi, alta da terra cm. 5 per permettere il taglio dell'erba.
4. Un cancello pedonale con possibilità di chiusura sia dall'interno sia dall'esterno, chiusura da assicurare permanentemente.
5. Un cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto.
6. Un cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambatura cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia (L.R. n. 27/2000, Regolamento di Convivenza Uomo-Animale).
7. Una bacheca installata all'interno dell'area in prossimità del cancello d'ingresso pedonale.
8. Panchine e cestini porta rifiuti con coperchio.
9. Una fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica e alla fognatura pubblica.
10. Un distributore di palette o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali, da installare all'esterno dell'area verde nei pressi dell'accesso più vicino all'area di sgambatura cani.
11. L'area dovrà mantenere la propria unitarietà e non avere suddivisioni interne.
12. Non è ammessa la realizzazione dell'area su solai né copertura dell'area con sabbia.

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nella delibera della Giunta regionale n /2007 recante i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni della Regione Emilia Romagna.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati criteri specifici del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni , ai sensi dell'art.21 della legge 241/90 (sanzioni di cui all'articolo 483 del Codice Penale), dichiaro che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero.”

Data

Firma del Legale Rappresentante

.....